



Direzione Polizia Municipale

# REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

## Indice:

### **TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI**

[Art. 1 – Oggetto e ambito di applicazione](#)

[Art. 2 – Definizioni](#)

[Art. 3 - Attività di polizia urbana](#)

[Art. 4 - Sicurezza urbana partecipata](#)

### **TITOLO II – NORME DI COMPORTAMENTO**

#### ***Capo I – Sicurezza urbana ed incolumità pubblica***

[Art. 5 - Comportamenti vietati in materia di sicurezza ed incolumità pubblica](#)

[Art. 6 - Manifestazioni della tradizione storica pisana ed altre manifestazioni con elevato numero di spettatori](#)

[Art. 7 - Attività di intralcio e/o pericolo](#)

[Art. 8 - Situazioni specifiche collegate all'esercizio della prostituzione](#)

[Art. 9 - Manutenzione per la sicurezza degli edifici e dei terreni](#)

[Art. 10 - Salvaguardia del verde pubblico](#)

[Art. 11 - Pulizia e manutenzione del reticolo idraulico delle acque, di giardini ed aree verdi, di fabbricati e muri](#)

[Art. 12 - Sgombero della neve](#)

#### ***Capo II – Quietude, riposo e tranquillità***

[Art. 13 - Dispositivi antifurto](#)

#### ***Capo III – Fruibilità degli spazi, decoro, igiene e convivenza civile***

[Art. 14 - Condotte vietate per la tutela della fruibilità degli spazi e del decoro urbano](#)

[Art. 15 - Condotte vietate per la tutela dell'igiene](#)

[Art. 16 - Divieto di campeggio](#)

[Art. 17 - Misure a tutela di particolari luoghi](#)

#### ***Capo IV – Attività lavorative***

[Art. 18 - Vendita e somministrazione di bevande alcoliche, limitazione delle vendite](#)

[Art. 19 - Pulizia delle aree limitrofe a pubblici esercizi ed esercizi commerciali](#)

[Art. 20 - Artisti di strada](#)

[Art. 21 - Esercizi riservati al pubblico adulto](#)

[Art. 22 - Divieto di dimora presso locali per attività produttive e commerciali](#)

[Art. 23 - Targa dell'Amministratore di Condominio](#)

[Art. 24 – Divieti inerenti forme pubblicitarie](#)

### **TITOLO III – DISPOSIZIONI FINALI**

[Art. 25 - Abrogazioni](#)

[Art. 26 – Entrata in vigore](#)



## **TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Art. 1 – Oggetto e ambito di applicazione**

1. Il presente regolamento disciplina in piena armonia con le finalità e lo Statuto dell'Ente, con le norme locali e regolamentari, nel pieno rispetto dei principi generali dell'ordinamento e delle norme di legge ordinarie e speciali sulle singole specifiche materie, alcuni comportamenti ed attività svolte nel territorio di competenza comunale.
2. Il presente regolamento, a corredo di norme esistenti od in assenza di specifiche previsioni, ha finalità di:
  - a) prevenire, limitare e, dove possibile, eliminare eventuali pericoli e minacce della incolumità pubblica e della sicurezza urbana adottando una serie di precauzioni atte a preservare la collettività da situazioni di potenziale pericolo o danno con un insieme di misure atte a prevenire fenomeni di microillegalità e di degrado sociale;
  - b) tutelare la convivenza civile, migliorare la qualità della vita attraverso una più ampia accessibilità, fruibilità ed utilizzo dei beni comuni e del patrimonio pubblico;
  - c) salvaguardare la sicurezza urbana, il decoro ambientale, la convivenza, la pubblica quiete e tranquillità delle persone sia nel normale svolgimento delle attività che nel riposo;
  - d) sviluppare una coscienza civile, diffondere la cultura della legalità con azioni volte a limitare ogni comportamento negativo alla convivenza;
  - e) garantire la protezione del patrimonio artistico e ambientale.

### **Art. 2 – Definizioni**

1. Ai fini del presente Regolamento, si definisce:
  - a) sicurezza urbana: il bene pubblico che afferisce alla vivibilità e al decoro della città, da perseguire anche attraverso interventi di riqualificazione, anche urbanistica, sociale e culturale, e recupero delle aree o dei siti degradati, l'eliminazione dei fattori di marginalità e di esclusione sociale, la prevenzione della criminalità, in particolare di tipo predatorio, la promozione della cultura del rispetto della legalità e l'affermazione di più elevati livelli di coesione sociale e convivenza civile;
  - b) incolumità pubblica: integrità fisica della popolazione;
  - c) degrado: situazione di abbandono o di incuria di uno spazio urbano;
  - d) decoro: complesso di attributi che definiscono la percezione sociale di uno spazio urbano, idonee a conferirgli una propria identità.

### **Art. 3 - Attività di polizia urbana**

1. Le funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni delle norme del presente Regolamento sono esercitate, in via principale dalla Polizia Municipale e dalle direzioni competenti per materia.
2. All'accertamento possono procedere tutti gli ufficiali ed agenti di Polizia giudiziaria, nonché i soggetti autorizzati e delegati per tali attività compreso l'accertamento e la contestazione dei sommari processi verbali come sotto definiti.
3. Il Sindaco, con proprio atto, può conferire funzioni di prevenzione, accertamento e contestazione delle violazioni al presente regolamento o ad altri regolamenti comunali, in via speciale e limitatamente alle materie di rispettiva competenza, anche a dipendenti comunali diversi dagli appartenenti al corpo della Polizia municipale.
4. I soggetti di cui al comma 3 – previa specifica formazione - svolgono le funzioni di prevenzione, accertamento e contestazione nel rispetto delle norme previste dalla Legge 24 novembre 1981, n. 689 e della Legge Regionale Toscana 28 dicembre 2000 n. 81 "Disposizioni in materia di sanzioni amministrativa" e ss.mm.ii..



Direzione Polizia Municipale

5. Nello svolgimento delle proprie attività, gli agenti di Polizia Municipale, e gli appartenenti alle altre direzioni che per motivi di servizio ne abbiano contezza, segnalano sempre ai Servizi Sociali competenti eventuali situazioni di indigenza, fragilità, sfruttamento, o altro per le quali sia possibile prevedere un eventuale e idoneo intervento assistenziale.

#### **Art. 4 - Sicurezza urbana partecipata**

1. In materia di sicurezza urbana, il Comune promuove la collaborazione con gli organi dello Stato, con gli altri enti pubblici e con le varie Forze di Polizia presenti sul territorio. Tale collaborazione può realizzarsi anche attraverso la stipulazione di atti di collaborazione istituzionale ed interistituzionale volti a favorire, nel rispetto delle competenze di ciascun soggetto e dei limiti di legge, l'ottimizzazione dell'uso delle risorse sul territorio, lo scambio di informazioni sui fenomeni di illecito e di illegalità, l'analisi delle condizioni di degrado che favoriscono l'insorgere fenomeni di sfruttamento e di illegalità.

2. Al fine di garantire più elevati livelli di conoscenza e controllo del territorio, il Comune promuove e favorisce il modello del controllo di vicinato quale contributo di cittadini e altri soggetti privati alla prevenzione di fenomeni di illecito e di illegalità sul territorio, nonché alla riduzione degli stessi fenomeni.



## **TITOLO II – NORME DI COMPORTAMENTO**

### ***Capo I – Sicurezza urbana ed incolumità pubblica***

#### **Art. 5 - Comportamenti vietati in materia di sicurezza ed incolumità pubblica**

1. Al fine di tutelare la sicurezza urbana e l'incolumità fisica della popolazione, è proibito effettuare le seguenti attività su strade ed aree pubbliche o soggette ad uso pubblico:

- a) lanciare sassi, pietre o qualsiasi oggetto che possa ledere le persone o danneggiare le cose;
- b) praticare giochi che possono arrecare intralcio o disturbo, provocare danni ovvero costituire pericolo per sé o per gli altri; sono comunque vietati giochi che comportino il lancio di oggetti se non nelle aree pubbliche appositamente attrezzate e a ciò destinate;
- c) salvo ove autorizzato da parte dell'Amministrazione Comunale, consumare bevande alcoliche di qualsiasi gradazione nei parchi pubblici, nelle aree verdi ad uso pubblico e nelle aree poste ad una distanza inferiore ai cinquanta metri dai plessi ed edifici scolastici di ogni ordine e grado, fatta eccezione per le aree di pertinenza degli esercizi di somministrazione ivi presenti;
- d) la collocazione di oggetti – ove consentita - senza assicurarli per evitarne in ogni caso la caduta o la dispersione;
- e) le condotte omissive che possono provocare la caduta o la dispersione di accessori di edifici o di parti di essi, oggetti, manufatti, residui;
- f) il lancio di oggetti o l'uso di spray, in modo tale da bagnare o imbrattare o irrorare persone o i luoghi, ovvero recando fastidio o creando situazioni di rischio agli altri fruitori dei medesimi luoghi; l'uso di spray difensivi è consentito solo nei casi di legittima difesa;
- g) lungo il fiume Arno sdraiarsi o camminare sulle spallette dell'Arno o scendere sulle pigne dei ponti; scendere, camminare e sostare sui camminamenti sospesi sottostanti le spallette;
- h) lo spostamento o la permanenza su tetti e cornicioni, fatte salve le necessità manutentive degli stessi;
- i) ferma restando la normativa di legge in materia, assumere sostanze stupefacenti in aree pubbliche e/o aperte al pubblico.

2. Chiunque viola le norme del presente articolo è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da €. 50,00 a €. 200.

3. Fatto salvo quanto attiene ai poteri del Sindaco, ai sensi dell'art. 24 del Regolamento COSAP, l'utilizzo di spazi ed aree pubbliche può essere sempre modificato o vietato per motivi di pubblico interesse, pubblica sicurezza, sicurezza urbana e viabilità che contrastino con la vivibilità ed il decoro della città.

#### **Art. 6 - Manifestazioni della tradizione storica pisana ed altre manifestazioni con elevato numero di spettatori**

1. Fatto salvo quanto previsto dalle leggi e dalle disposizioni in materia, al fine di preservare l'incolumità pubblica in caso di episodi di panico o di necessità di fuga, durante le manifestazioni della tradizione storica pisana (Luminara, Gioco del Ponte, Capodanno Pisano, Regate Storiche e Regate delle Quattro Repubbliche Marinare) o altre manifestazioni che prevedono la partecipazione di un elevato numero di spettatori (Capodanno e altre), nelle strade o piazze pubbliche o aperte al pubblico transito di cui al comma 2, può essere vietata:

- a) la vendita, anche per asporto, di bevande alcoliche e superalcoliche;
- b) la somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche in contenitori di vetro o metallo, salvo che il consumo nei sopra citati contenitori avvenga all'interno dei locali e delle aree del pubblico esercizio o nelle aree pubbliche esterne, di pertinenza dell'attività, legittimamente autorizzate all'occupazione di suolo pubblico;



Direzione Polizia Municipale

- c) la detenzione di bevande o alimenti in contenitore di vetro o metallo, fatto salvo quanto previsto dal punto b);
- d) il divieto di far uso di materiale esplodente, utilizzare fuochi artificiali, petardi, botti, razzi, fumogeni e simili artifici pirotecnici e in genere artifici contenenti miscele detonanti, esplodenti, fumogene o irritanti, fatti salvi quelli gestiti dalle istituzioni pubbliche o dal soggetto organizzatore.

2. Su proposta della Direzione Polizia Municipale e/o delle altre direzioni competenti, per ogni evento il Sindaco con propria ordinanza definisce i divieti da applicare tra quelli indicati al comma 1, l'area del territorio comunale in cui applicare tali divieti e la loro durata.

3. Chiunque viola le norme contenute nell'ordinanza di cui al secondo comma è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da €. 100,00 a €. 300,00.

#### **Art. 7 - Attività di intralcio e/o pericolo**

1. Salvo diversa disposizione dell'Amministrazione Comunale, e fatto salvo quanto previsto dal successivo [art. 20](#), su tutto il territorio comunale è vietato l'esercizio di mestieri o attività che creino intralcio o pericolo alla circolazione stradale, sia veicolare che pedonale.

2. È parimenti vietato l'esercizio di mestieri o attività che creino, anche a livello potenziale, difficoltà di accesso o di uscita negli immobili e negli esercizi commerciali.

3. Chiunque viola le norme del presente articolo è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da €. 25,00 a €. 100,00.

#### **Art. 8 - Situazioni specifiche collegate all'esercizio della prostituzione**

1. Qualora in aree del territorio comunale il fenomeno della prostituzione produca situazioni specifiche di rischio per l'incolumità pubblica connesse alla circolazione stradale o di impedimento del diritto al riposo ed alla tranquillità dei residenti, il Sindaco con propria ordinanza può disporre nelle aree pubbliche o aperte al pubblico il divieto dell'esercizio della prostituzione su strada.

2. L'ordinanza viene adottata per le aree ove si verificano le situazioni specifiche di cui al comma 1 e non può avere durata superiore a mesi sei.

3. Chiunque viola le norme contenute nell'ordinanza di cui al primo comma è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da €. 100,00 a €. 300,00.

#### **Art. 9 - Manutenzione per la sicurezza degli edifici e dei terreni**

1. I proprietari o i possessori a qualunque titolo di fabbricati, civili industriali o rurali, o comunque altre costruzioni ed aree scoperte sono tenuti all'osservanza degli obblighi di manutenzione previsti dal Regolamento Edilizio vigente.

2. Qualora si renda necessario per ragioni di sicurezza o di incolumità pubblica, il Sindaco con propria ordinanza emanata ai sensi dell'art. 54 del TUEL può obbligare i proprietari o i possessori a qualunque titolo di fabbricati, civili industriali o rurali, o comunque altre costruzioni ed aree scoperte, che risultino disabitati, in stato di abbandono o comunque non utilizzati a chiudere tutte le zone di accesso all'immobile e recintare l'area scoperta in modo tale da impedire o quantomeno rendere di difficile esecuzione ogni forma di invasione ed occupazione da parte di terzi ed assicurare a tal fine idonee forme di vigilanza.

3. I proprietari o i possessori a qualunque titolo di fabbricati, civili industriali o rurali, o comunque altre costruzioni ed aree scoperte sono tenuti alla pulizia degli stessi e devono conservarle libere da materiali di scarto o rifiuti anche se abbandonati da terzi, ai sensi dell'art. 46 del vigente Regolamento comunale sui rifiuti.

4. Chiunque viola le norme del presente articolo è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da €. 300,00 a €. 500,00.

#### **Art. 10 - Salvaguardia del verde pubblico**



Direzione Polizia Municipale

1. Fatti salvi gli specifici obblighi e divieti previsti dai regolamenti comunali in materia, nei parchi e nei giardini pubblici, aperti o recintati, nonché nelle aiuole, nei viali e comunque nelle aree pubbliche, è vietato:
  - a) danneggiare la vegetazione sia arbustiva che arborea in qualunque modo;
  - b) circolare e sostare con veicoli, ad eccezione degli addetti alla manutenzione, su prati, aiuole e simili;
  - c) calpestare le aiuole, ove opportunamente segnalato.
2. Nei parchi e nei giardini pubblici aperti o recintati è vietato l'accesso, il transito e la sosta a tutti i veicoli a motore ad eccezione dei soggetti autorizzati e addetti alla manutenzione.
3. Senza preventiva autorizzazione, nei parchi e giardini pubblici è vietato installare tavoli, panche o altre attrezzature, accendere fuochi o installare bracieri.
4. È vietato salire sugli alberi, appendervi o affiggervi o legarvi qualsiasi cosa, scuoterli, percuoterli o anche solo potenzialmente danneggiarli.
5. Chiunque viola le norme del presente articolo è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 200,00.

#### **Art. 11 - Pulizia e manutenzione del reticolo idraulico delle acque, di giardini ed aree verdi, di fabbricati e muri**

1. I proprietari o conduttori di terreni frontisti di strade comunali e vicinali devono provvedere:
  - a) alla completa ripulitura dei fossi dalle erbe e da qualsiasi ostacolo e impedimento;
  - b) allo scavo e approfondimento, a giusta misura, della sezione trapezoidale dei fossi di scolo con quote adeguate alla quantità di acqua che devono ricevere con particolare attenzione al livello di scorrimento, impedendo ristagno o rallentamento;
  - c) a ripulire i tombini, nei tratti intubati, ed i ponticelli dei passi carrabili con eventuale sostituzione delle opere che presentano sezione idraulica inferiore a quella del fosso;
  - d) all'obbligo di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada, di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale che nascondono o compromettono la leggibilità della segnaletica della distanza ed angolazione necessaria e a rimuovere, nel più breve tempo possibile, le ramaglie di qualsiasi specie e dimensione cadute dagli alberi piantati vicino alla sede stradale e che vengano a cadere sulla medesima;
  - e) a porre in essere tutti gli accorgimenti ed opere per conservare i fabbricati ed i muri di qualunque genere fronteggianti le strade in modo da non compromettere l'incolumità pubblica e da non arrecare danno alle strade ed alle relative pertinenze;
  - f) a mantenere le ripe dei fondi laterali alle strade, sia a valle che a monte, in stato tale da impedire frane o cedimenti del corpo stradale, ivi comprese le opere di sostegni, lo scoscendimento del terreno e realizzare, ove occorra, le necessarie opere di mantenimento ed evitare di eseguire interventi che possano causare i predetti eventi.
2. In virtù di quanto previsto dagli artt. 913, 915, 916, 917 del Codice Civile, i proprietari o gestori di fondi, anche non in diretta connessione con la viabilità comunale e vicinale, dovranno provvedere alla pulizia e manutenzione del reticolo idraulico di pertinenza del fondo.
3. I proprietari, gli amministratori e i conduttori di aree verdi e giardini hanno l'obbligo di mantenere in condizioni decorose e senza accumulo di rifiuti di qualsiasi genere giardini e aree verdi.
4. Chiunque viola le norme del presente articolo è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 300,00 a € 500,00.

#### **Art. 12- Sgombero della neve**

1. Al fine di tutelare l'incolumità delle persone, i proprietari, gli amministratori o i conduttori di edifici a qualunque scopo destinati, durante o a seguito di nevicate hanno l'obbligo di sgomberare



Direzione Polizia Municipale

dalla neve e dal ghiaccio i tratti di marciapiede ed i passaggi pedonali prospicienti l'ingresso degli edifici e degli esercizi commerciali e dei pubblici esercizi o provvedere con idoneo materiale ad eliminare il pericolo.

2. Gli stessi devono altresì provvedere a che siano tempestivamente rimossi i ghiaccioli e le formazioni di ghiaccio formatisi sulle gronde, sui balconi o terrazzi o su altre sporgenze, nonché tutti i blocchi di neve o di ghiaccio aggettanti, per scivolamento oltre il filo delle gronde o da balconi, terrazzi o altre sporgenze, su suolo pubblico o aperto al pubblico.

3. Ai proprietari di piante i cui rami aggettano direttamente su aree di pubblico passaggio è fatto obbligo di provvedere alla asportazione della neve e del ghiaccio ivi depositati.

4. La neve deve essere ammassata ai margini dei marciapiedi; è vietato ammassarla a ridosso di siepi o dei sistemi di raccolta dei rifiuti. La neve ammassata non deve essere successivamente sparsa su suolo pubblico.

5. È fatto obbligo ai proprietari, agli amministratori o ai conduttori di edifici a qualunque scopo destinati di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo con transennamenti opportunamente predisposti.

6. Chiunque viola le norme del presente articolo è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da €. 25,00 a €. 100,00.

## ***Capo II – Quietè, riposo e tranquillità***

### **Art. 13 - Dispositivi antifurto**

1. Fatto salvo quanto disposto dalle norme di legge in materia, i dispositivi acustici antifurto collocati in abitazioni private, uffici, esercizi commerciali, pubblici esercizi, stabilimenti ed in qualunque altro luogo devono essere tarati in modo da non avere un funzionamento superiore a tre minuti continuativi e in ogni caso non superiore a 15 minuti complessivi.

2. Chiunque utilizza dispositivi acustici antifurto in edifici diversi dalla privata dimora è tenuto ad esporre all'esterno e in modo visibile una targhetta contenente i recapiti di uno o più soggetti responsabili in grado di disattivare il sistema di allarme.

3. Chiunque viola le norme del presente articolo è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da €. 25,00 a €. 100,00.

## ***Capo III – Fruibilità degli spazi, decoro, igiene e convivenza civile***

### **Art. 14 - Condotte vietate per la tutela della fruibilità degli spazi e del decoro urbano**

1. Al fine di tutelare la fruibilità degli spazi pubblici ed il decoro urbano, salvo specifica diversa determinazione da parte dell'Amministrazione Comunale, è proibito effettuare le seguenti attività su strade ed aree pubbliche o soggette ad uso pubblico:

a) sdraiarsi o dormire sul suolo pubblico o ad uso pubblico, sulla soglia, sulla pavimentazione, sui muretti, sui gradini posti all'esterno degli edifici pubblici e privati, scolastici ed universitari, dei monumenti e dei luoghi di culto o destinati alla memoria dei defunti, sugli spazi verdi e sugli arredi urbani (ivi comprese panchine, rastrelliere per biciclette ed altre strutture con funzioni specifiche);

b) mangiare e bere occupando con alimenti, contenitori, sacchi, carte o altri oggetti il suolo pubblico o ad uso pubblico, le soglie, le pavimentazioni, i muretti, i gradini posti all'esterno degli edifici pubblici e privati, scolastici ed universitari, dei monumenti e dei luoghi di culto o destinati alla memoria dei defunti;

c) procedere alla innaffiatura di vasi di fiori o piante collocati all'esterno delle abitazioni procurando stillicidio sulla sede stradale o sulle parti sottostanti il fabbricato ad uso pubblico o aperte al pubblico;





Direzione Polizia Municipale

- d) stendere nelle ore diurne panni all'esterno delle abitazioni sui lati verso la via pubblica;
  - e) segare o spaccare legna o altro materiale sul suolo pubblico;
  - f) l'ingombro, mediante sosta, collocando o permettendo la permanenza di animali o cose in modo tale da obbligare eventuali altri fruitori dei medesimi luoghi a deviazioni, spostamenti ovvero a condotte non consuete o non prevedibili o potenzialmente pericolose;
  - g) lavare veicoli su aree pubbliche;
  - h) legare i velocipedi a segnaletica stradale o arredi urbano;
  - i) tinteggiare, imbrattare o comunque danneggiare gli impianti di illuminazione e di videosorveglianza pubblici.
2. Chiunque viola le norme del presente articolo è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 200,00.

#### **Art. 15 - Condotte vietate per la tutela dell'igiene**

1. Al fine di tutelare l'igiene pubblica, è proibito effettuare le seguenti attività su strade ed aree pubbliche o soggette ad uso pubblico:
- a) utilizzare le fontane pubbliche per lavarsi, salvo le mani e il viso e senza usare sapone o altri detergenti, o per lavare oggetti e veicoli;
  - b) lavarsi o immergere parti del corpo nelle vasche pubbliche;
  - c) gettare oggetti o liquidi nelle fontane e nelle vasche pubbliche;
  - d) soddisfare le proprie esigenze fisiologiche fuori dai luoghi a ciò destinati;
  - e) ammassare oggetti qualsiasi davanti ed ai lati degli edifici, se non esclusivamente al fine del loro smaltimento con aziende autorizzate e nel rispetto della relativa procedura e del rispetto del decoro;
  - f) utilizzare balconi, terrazzi e giardini visibili dalla pubblica via come deposito di relitti o di rifiuti o altri simili materiali, salvo che in conseguenza di circostanze del tutto eccezionali e a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile;
  - g) scuotere, spolverare o battere tappeti, coperte, tovaglie o altro dai balconi o finestre prospicienti piazze, strade o altri spazi pubblici o aperti al pubblico;
  - h) eseguire la pulizia di cose, veicoli e animali su aree pubbliche;
  - i) sputare.
2. Chiunque viola le norme del presente articolo è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 200,00.

#### **Art. 16 - Divieto di campeggio.**

1. È vietato in tutte le strade ed aree pubbliche o soggette ad uso pubblico, il campeggio, tramite tende e strutture similari, ad eccezione delle aree appositamente attrezzate e specificatamente autorizzate.
2. Nelle aree di cui al comma 1 è parimenti vietato il bivacco a terra tramite coperte, teli, sacchi a pelo, nonché l'istallazione e l'uso di amache fissate ad alberi, pali, altre infrastrutture, nonché il montaggio e l'uso di quelle con struttura autoportante.
3. Nelle aree di cui al comma 1 è altresì, vietato il campeggio eseguito mediante caravan, autocaravan, motorhome e veicoli a questi assimilabili. E' considerato campeggio qualsiasi forma di stazionamento che esuli dalla mera fase di sosta così come definita dal Codice della Strada e che possa estrinsecare un utilizzo a scopo abitativo del veicolo, come, a titolo meramente esemplificativo, il dispiegamento o l'istallazione di verande e tendaggi, anche temporanei, attigui al veicolo, l'utilizzo di piedi stabilizzatori, cunei di fermo e strutture assimilabili, la posa a terra di strutture ed accessori, connessi ad una vita quotidiana eseguita all'interno del veicolo, l'emissione di fumi, e vapori derivanti da impianti di riscaldamento e cucine, nonché di scarichi liquidi.
4. Chiunque viola le norme del presente articolo è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 300,00 a € 500,00.





Direzione Polizia Municipale

5. Qualora si verificano situazioni ricorrenti di violazione dei precedenti commi, con specifica ordinanza sindacale nell'area interessata potranno essere apposti impedimenti materiali idonei ad evitare il protrarsi delle violazioni stesse.

#### **Art. 17 - Misure a tutela di particolari luoghi**

1. Ai fini dell'applicazione di particolari divieti, sanzioni e misure a tutela del decoro urbano e della libera accessibilità e fruizione delle persone di aree e infrastrutture, sono specificamente individuati come segue gli ulteriori luoghi cui sono estese le sanzioni e i provvedimenti previsti dell'art. 9 del D.L. 20 febbraio 2017, n° 14, convertito nella legge 18 aprile 2017, n. 48 le seguenti aree:

- a) Area urbana Stazione Centrale: Vie e piazze comprese all'interno del seguente perimetro: Piazza della Stazione, Via Pietro Mascagni, Rotatoria dell'Ordine di San Sepolcro, Via Silvio Pellico, Largo Padri della Costituzione, Piazza Sant'Antonio, Via Giuseppe Mazzini, Via Riccardo Zandonai, Via Massimo D'Azeglio (da via Riccardo Zandonai a Piazza Vittorio Emanuele II), Piazza Vittorio Emanuele II, Via Benedetto Croce (da Piazza Vittorio Emanuele II a via Gian Battista Queirolo), Via Gian Battista Queirolo, Viale Francesco Bonaini (da via Gian Battista Queirolo a via Cristoforo Colombo), Via Cristoforo Colombo, Via Filippo Corridoni (da via Cristoforo Colombo a Piazza della Stazione). Sono da considerarsi all'interno dell'area come sopra individuata anche via Vespucci (da via Giacomo Puccini a via Cristoforo Colombo) e le gallerie A e B di viale Gramsci ed i loggiati presenti in piazza della Stazione, Viale Gramsci, Piazza Vittorio Emanuele, via Corridoni (da piazza della Stazione a via Giacomo Puccini);
  - b) Area urbana complesso monumentale Duomo: Piazza del Duomo, Piazza Arcivescovado, Piazza Daniele Manin, Largo Cocco Griffi, Via Carlo Salomone Cammeo, Via Roma (da Piazza del Duomo a via Paolo Savi), Via Santa Maria (da Piazza Arcivescovado a Piazza Felice Cavallotti), Via Cardinale Maffi (da Piazza del Duomo a Via San Ranierino);
  - c) Aree di parcheggio con consistenti flussi turistici: Parcheggio Piazza Santa Caterina, Parcheggio Piazza Francesco Carrara, Parcheggio Piazza Sant'Antonio;
  - d) Area urbana di consistente flusso turistico: Corso Italia, Piazza XX settembre, Ponte di Mezzo, Piazza Garibaldi, Borgo Stretto, Via Guglielmo Oberdan;
  - d) Area urbana di Piazza dei Cavalieri: Piazza dei Cavalieri, Via dei Consoli del Mare, Via Ulisse Dini, Piazza Bolelli, Piazza Vallerini, Via delle Sette Volte;
  - e) Area urbana di Piazza delle Vettovaglie: Piazza delle Vettovaglie, Piazza Sant'Omobono, Vicolo del Vigna, Vicolo delle Donzelle, Vicolo del Porton Rosso, Via Notari, Via Domenico Cavalca;
  - f) le aree urbane su cui insistono scuole, plessi scolastici e siti universitari, presidi sanitari, musei e parchi archeologici;
  - g) le aree urbane adibite a verde pubblico;
  - h) le aree urbane destinate allo svolgimento di fiere, mercati, pubblici spettacoli.
2. Nelle aree di cui al precedente comma, si considerano condotte che impediscono l'accessibilità e la fruizione degli spazi quelle descritte e vietate negli articoli 5, 7, 15, 16, 17 del presente regolamento.
3. L'efficacia spaziale dell'ordine di allontanamento motivato di cui art. 10 della Legge n. 48/2017 è da intendersi in un raggio di metri 300 dal sito in cui la trasgressione è stata rilevata.

#### **Capo IV – Mestieri e attività produttive**

##### **Art. 18 - Vendita e somministrazione di bevande alcoliche, limitazione delle vendite**

1. Fermo restando quanto previsto dai relativi regolamenti comunali, il Sindaco, al fine di assicurare il soddisfacimento delle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti nonché



Direzione Polizia Municipale

dell'ambiente e del patrimonio culturale in determinate aree delle città interessate da afflusso particolarmente rilevante di persone, anche in relazione allo svolgimento di specifici eventi, o in altre aree comunque interessate da fenomeni di aggregazione notturna, nel rispetto dell'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, può disporre, per un periodo comunque non superiore a trenta giorni, con ordinanza non contingibile e urgente, limitazioni in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, nonché limitazioni degli orari di vendita degli esercizi del settore alimentare o misto, e delle attività artigianali di produzione e vendita di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato e di erogazione di alimenti e bevande attraverso distributori automatici.

2. Chiunque viola le norme contenute nelle ordinanze di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione prevista per legge.

#### **Art. 19 - Pulizia delle aree limitrofe a pubblici esercizi ed esercizi commerciali**

1. Fatto salvo quanto previsto da legge e da altri regolamenti comunali, per esigenze di decoro e di incolumità pubblica, i titolari e gestori di esercizi commerciali o pubblici esercizi o attività artigianali devono provvedere alla rimozione di immondizie, rifiuti o materiali in genere derivanti dalla loro attività, abbandonati nelle negli spazi di esercizio e nelle loro immediate adiacenze; Al momento della chiusura dell'attività, le aree di cui sopra devono risultare pulite.

2. Chiunque viola le norme del presente articolo è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 a € 300,00.

#### **Art. 20- Artisti di strada**

1. Si intendono per artisti di strada coloro che svolgono l'attività su suolo pubblico o soggette ad uso pubblico, senza l'impiego di palcoscenico, di platea e apprezzabili attrezzature, tramite espressioni artistiche di carattere musicale, teatrale, figurativo ed espressivo allo scopo di divertire ed intrattenere i passanti (giocolieri, mimi, danzatori, saltimbanchi, cantanti, suonatori, musicisti, ritrattisti, o simili), il cui compenso è lasciato alla libera offerta dello spettatore e conseguentemente non necessitano dell'autorizzazione di cui all'art. 69 del TULPS.

2. L'occupazione dello spazio da parte dell'artista di strada rientra nelle normative che disciplinano l'occupazione del suolo pubblico che deve essere richiesta almeno 48 ore prima e non può protrarsi oltre il tempo necessario all'esibizione di cui al [comma 5, punto f\)](#).

3. L'artista di strada non può esercitare il commercio su aree pubbliche, non può chiedere il pagamento di biglietti o comunque pretendere un corrispettivo in denaro per la sua esibizione, essendo l'offerta da parte del pubblico libera. È consentito, alla fine della performance o durante la stessa, il solo passaggio con "cappello" o modalità simile tra il pubblico da parte degli artisti.

4. L'artista di strada si obbliga, limitatamente al luogo ed alla durata della sua esibizione, al mantenimento della pulizia nello spazio utilizzato e risponde di eventuali danneggiamenti al manto stradale o a qualsiasi struttura pubblica; relativamente all'esercizio di tecniche di disegno (cosiddetti "madonnari"), devono essere utilizzati materiali che non possano danneggiare il sedime e siano di facile rimozione. L'Amministrazione Comunale non assume alcuna responsabilità in ordine ad eventuali danni a persone e/o cose derivanti dai comportamenti tenuti durante l'esibizione dell'artista stesso.

5. Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 6, gli artisti di strada possono esercitare la loro attività su tutto il territorio comunale alle seguenti condizioni:

- a) devono essere esercitate dalle ore 9 alle ore 21, salvo diversa indicazione da parte della Amministrazione Comunale;
- b) lo spazio necessario all'esibizione non può essere occupato in modo permanente con strutture, elementi o costruzioni fisse; è consentita l'occupazione limitatamente alla durata dell'esibizione, con quanto strettamente necessario alla stessa;
- c) non devono costituire impedimento alla circolazione di pedoni e/o veicoli;



Direzione Polizia Municipale

- d) non devono impedire la visibilità di vetrine, né ostruire l'accesso a locali pubblici o privati;
  - e) non devono far uso di strumenti di amplificazione sonora;
  - f) l'artista di strada che, per la peculiarità della sua performance, produca la spontanea disposizione del pubblico definita "a cerchio" può esibirsi nei tempi necessari per ciascuna rappresentazione e comunque non oltre il periodo di un'ora continuativa; in ogni caso, indipendentemente dalla disposizione del pubblico, gli intrattenimenti non possono prolungarsi per più di due ore per singolo luogo nell'arco della giornata; relativamente all'esercizio di tecniche di disegno (cosiddetti "madonnari"), il limite di due ore di rappresentazione è da intendersi dal completamento dell'opera;
  - g) non svolgere la propria performance ad una distanza inferiore di m. 50 da altri artisti di strada.
6. Salvo diversa indicazione da parte della Giunta Comunale, sono esclusi dai luoghi in cui si può esercitare l'arte di strada i seguenti siti del territorio comunale:
- a) area Decreto Ronchey;
  - b) Largo Cocco Griffi;
  - c) Piazza Manin;
  - d) Borgo Stretto;
  - e) Logge di Banchi e via di Banchi
  - f) Corso Italia fino a via Pascoli, da civico 5 a civico 125;
  - g) Via Santa Maria;
  - h) Via Corsica
  - i) Piazza dei Cavalieri;
  - j) tutti i loggiati della città;
  - k) nelle zone di rispetto cimiteriale;
  - l) nelle aree dove si svolge il commercio in aree pubbliche, nelle ore di svolgimento dello stesso;
  - m) nel raggio di 50 metri da strutture assistenziali, ospedaliere e sanitarie;
  - n) nel raggio di 50 metri da scuole e strutture universitarie, durante gli orari ed i giorni di fruizione delle stesse.
7. Chiunque viola le norme del presente articolo è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da €. 100,00 a €. 300,00.

#### **Art. 21 - Esercizi riservati al pubblico adulto**

- 1. L'apertura di esercizi pubblici o esercizi commerciali riservati esclusivamente al pubblico maggiorenne può essere effettuata ad una distanza di non meno di 300 metri da scuole, giardini pubblici, edifici pubblici o destinati a luogo di culto o alla memoria dei defunti.
- 2. Le vetrine degli esercizi di cui al comma 1 non devono permettere di scorgere l'interno dei medesimi e le merci messe in vendita.
- 3. Chiunque viola le norme del presente articolo è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da €. 300,00 a €. 500,00.

#### **Art. 22 - Divieto di dimora presso locali per attività produttive e commerciali**

- 1. Salvo nei casi previsti da specifiche disposizioni di legge, è vietata la promiscuità, anche temporanea, nei medesimi locali tra dimora ed attività produttive e commerciali.
- 2. Nei locali dove si svolgono attività produttive è vietato collocare oggetti ed arredi atti alla dimora quali, a titolo esemplificativo, letti, brande, fornelli e simili, ove non consentito da specifiche disposizioni di legge.
- 3. Chiunque viola le norme del presente articolo è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da €. 300,00 a €. 500,00.

#### **Art. 23- Targa dell'Amministratore di Condominio**



Direzione Polizia Municipale

1. Ai sensi del quinto comma, art. 1129 del Codice Civile, l'Amministratore di Condominio è tenuto ad affiggere le indicazioni previste dalla legge.
2. Le indicazioni devono essere accessibili anche a terzi, senza accesso nei locali chiusi del condominio.
3. Chiunque viola le norme del presente articolo è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da €. 50,00 a €. 200,00.

**Art. 24 – Divieti inerenti forme pubblicitarie**

1. Fermo restando quanto stabilito dal Codice della strada, nelle normative a carattere ambientale, nel regolamento comunale sulla pubblicità e negli specifici regolamenti, in tutte le strade ed aree pubbliche o di uso pubblico è vietata qualsiasi forma pubblicitaria, commerciale o di altro tipo, mediante lancio di volantini o di oggettistica varia da veicoli in movimento o da aeromobili.
2. È vietato il collocamento di materiale pubblicitario di qualsiasi tipo, ivi compresi gadget, sul parabrezza dei veicoli in sosta e, comunque, sui veicoli medesimi.
3. È vietato il collocamento di materiale pubblicitario di qualsiasi tipo, ivi compresi gadget, sulle soglie delle abitazioni e delle attività commerciali, nonché sulla pubblica via.
4. È vietato altresì apporre volantini o pubblicità adesiva sugli impianti di pubblica illuminazione, sui monumenti, sui manufatti e infrastrutture per l'erogazione dei servizi di rete, sui semafori, sulle paline della segnaletica stradale, sui fusti delle piante, sui dispositivi di pagamento dei parcheggi, sui cestini per la raccolta dei rifiuti, sulle panchine, su tutti gli arredi urbani, sulle vetrine, soglie o portoni di immobili ad uso abitativo disabitati e ad uso commerciale inattivi.
5. Chiunque viola le norme del presente articolo è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da €. 100,00 a €. 300,00.



Direzione Polizia Municipale

### **TITOLO III – DISPOSIZIONI FINALI**

#### **Art. 25 - Abrogazioni**

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogati:

- a) il precedente Regolamento di Polizia Urbana;
- b) il Regolamento per la valorizzazione delle espressioni artistiche di strada, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 70 del 28/11/2002;
- c) l'Ordinanza Sindacale n. 73 del 12/7/2012 recante norme su "Pulizia e manutenzione del reticolo idraulico delle acque del territorio comunale".

#### **Art. 26 – Entrata in vigore**

Al fine di consentire i necessari processi organizzativi e formativi del personale, il presente Regolamento entra in vigore dalla sua approvazione da parte del Consiglio Comunale dopo 10 gg dalla affissione all'albo pretorio.